



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M\_D GMIL II 6 1 0266842

Roma, 25 MAG. 2010



25/05/2010

All.: //; ann.: //.

**OGGETTO:** Maturazione della licenza ordinaria durante l'aspettativa per infermità.

A COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 00197 ROMA

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA	00187	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO	00187	ROMA
STATO MAGGIORE DELLA MARINA	00196	ROMA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA	00196	ROMA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI	00187	ROMA

~~~~~

Rife. f.n. 32/30-11-2003 dell'8 gennaio 2010 (non a tutti).

~~~~~

1. In esito al quesito posto con il foglio in riferimento e riguardante la maturazione della licenza ordinaria durante l'aspettativa per infermità, è opportuno richiamare in via preliminare che:
  - per il personale delle Forze armate e per quello dell'Arma dei carabinieri, l'articolo 12, comma 10 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 e l'articolo 47, comma 10 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 hanno rispettivamente stabilito che "il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio";
  - l'articolo 55 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e l'articolo 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, nell'estendere al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri l'istituto - già previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile - del pagamento sostitutivo della licenza ordinaria qualora, sopravvenendo la cessazione dal servizio, tale licenza non sia stata fruita per documentate esigenze di servizio, hanno stabilito che detto pagamento compete anche quando la licenza ordinaria non sia stata utilizzata per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane, in relazione a quesiti ad esso pervenuti, con circolare n. 333/G.Z.4.N.13/02 in data 3 maggio 2002 ha stabilito che per il personale della Polizia di Stato la monetizzazione del congedo ordinario non fruito all'atto della cessazione dal servizio per infermità non spetta in relazione ai periodi di aspettativa per malattia. Ciò anche in considerazione della pronuncia del Consiglio di Stato - Sezione V n. 374 del 30 marzo 1998.

In seguito a successivi ricorsi straordinari e giurisdizionali, proposti da personale della Polizia di Stato avverso l'orientamento del predetto dicastero, cui si è appena fatto cenno, il Consiglio di Stato, nell'avallarne la sostanziale correttezza, ha rilevato l'esistenza, nella giurisprudenza nazionale, di differenti indirizzi in ordine alla maturazione della licenza ordinaria durante i periodi di aspettativa per malattia ai fini del pagamento sostitutivo, concludendo, almeno in due casi (parere n. 2217/2003 in data 9 luglio 2003 della Sezione I e decisione n. 2779/2005 in data 19 gennaio 2005 della Sezione IV) per la non maturabilità della stessa durante tali periodi. Senonché la Sezione VI del Consiglio di Stato, in casi analoghi, si è invece, pronunciata, anche di recente (v.di decisione n. 1765/08 del 29 gennaio 2008 e precedenti), in favore della maturabilità del congedo ordinario durante i periodi di aspettativa per malattia, tanto ai fini della sua fruibilità in caso di rientro in servizio una volta recuperata l'idoneità all'espletamento dello stesso, quanto a quelli del pagamento sostitutivo in caso di cessazione dal medesimo.

Questa Direzione generale, riscontrando svariati quesiti, in linea con l'orientamento del Dipartimento della pubblica sicurezza, si è limitata ad affermare doversi procedere al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria maturata prima del collocamento in aspettativa per malattia.

3. Si fa presente che, da contatti intercorsi per le vie brevi con rappresentanti dell'amministrazione dell'Interno, è emerso come il Dipartimento della pubblica sicurezza abbia recepito le pronunce del Consiglio di Stato ai soli fini dell'accertamento del diritto alla corresponsione del pagamento sostitutivo della licenza ordinaria non fruita in caso di sopravvenuta cessazione dal servizio, non avanzando, tuttavia, mai riserve sulla maturabilità del congedo ordinario durante i periodi di aspettativa per malattia da parte del personale dipendente che, una volta ristabilito, rientri regolarmente in servizio.

Inoltre, da contatti avuti, sempre per le vie brevi, con il Comando generale della Guardia di finanza, è invece emerso che questo, per il personale del Corpo, considera in ogni caso maturata la licenza ordinaria durante i periodi di aspettativa per malattia, tanto ai fini della sua fruibilità in caso di rientro in servizio con giudizio di idoneità al medesimo, quanto a quelli del pagamento sostitutivo.

4. Nelle more che la problematica nel suo complesso - già all'attenzione di SMD - trovi un'adequata chiarificazione nell'ambito dei futuri provvedimenti di recepimento della concertazione collettiva a carattere normativo, si fa presente che il personale militare in servizio permanente e quello ad esso assimilato che sia stato posto in aspettativa per malattia e che sia rientrato in servizio al termine della stessa con giudizio di idoneità matura la licenza ordinaria anche durante il richiamato periodo di aspettativa, indipendentemente dalla durata di quest'ultimo, per cui ha titolo a fruirne una volta rientrato in servizio.

Non matura, invece, il diritto al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria durante l'aspettativa per malattia il personale militare che, mentre era in tale posizione, sia cessato dal servizio senza esservi più rientrato.

5. Gli Enti in indirizzo sono invitati ad estendere il contenuto della presente ai Reparti/Enti dipendenti.

d'ordine  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Ammiraglio di divisione Raffaele CARUSO)

